

- **Recupero indebito**

Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 14 aprile 2006, n. 2176.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego la controversia relativa agli atti di recupero, effettuati sui ratei di pensione, di somme corrisposte senza titolo ad un dipendente pubblico nel corso del rapporto di impiego; tale controversia, infatti, ha come oggetto il sindacato di un atto amministrativo che incide direttamente sul rapporto di pubblico impiego e non investe la cognizione del diritto alla pensione, posto che gli atti di recupero, ancorchè attuati sui ratei di pensione, si riferiscono a somme indebitamente corrisposte nel corso del rapporto di lavoro.

Il Consiglio di Stato ha precisato poi che nel caso di recupero di somme versate senza titolo ai pubblici dipendenti, la buona fede dell'impiegato non può costituire ostacolo all'esercizio del diritto dell'amministrazione alla ripetizione dell'indebito; d'altra parte, il decorso di un ampio lasso di tempo non impedisce la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti, ma impone solo alla P.A. di adottare cautele, nelle modalità del recupero, idonee a non pregiudicare le esigenze di vita dell'interessato. Inoltre, la motivazione del provvedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente, per ciò che concerne il perseguimento dell'interesse pubblico, deve intendersi in re ipsa, trattandosi di atto dovuto e non di determinazione discrezionale.